

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 13. Opa.** La norma è finalizzata ad attenuare l'operatività della cosiddetta passivity rule, vale a dire il divieto, per la società sotto Opa, di tenere comportamenti ostili finalizzati a contrastare gli obiettivi dell'Opa. L'attenuazione del divieto viene effettuata mediante la passivity rule opera d'ora in poi solamente se la sua applicabilità è autorizzata dallo statuto della società quotata. In precedenza, invece, il divieto di comportamenti ostili discendeva direttamente dalla legge e quindi si rivolgeva indistintamente a qualsiasi società quotata. È verosimile che non saranno molte le società che introdurranno nel proprio statuto questa "facilitazione" per lo scalatore ostile e che l'adozione di questa clausola statutaria potrà avvenire solo nelle società a scarsa contendibilità o comunque in quelle che faranno della propria non ostilità un elemento virtuoso per il mercato

**Articolo 14. Comma 1. Partecipazioni nelle banche.** Cambia la partecipazione al capitale delle banche da parte di imprenditori non bancari, sinora proibita. La partecipazione al capitale bancario sarà possibile previa valutazione della Banca d'Italia che accerti la competenza professionale nella gestione di partecipazioni o specifica nel settore finanziario

sono ridotti della metà.

**12.** Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 13 Adeguamento europeo della disciplina in materia di Opa

**1.** L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.

1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le deliberazioni di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal ministro della Giustizia, sentita la Consob.».

**2.** L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3»; b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».

**3.** L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»; b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta, ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114».

#### ARTICOLO 14 Attuazione della direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cosiddetti hedge fund)

**1.** Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.

**2.** Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'agenzia del Demanio provvede alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».

**3.** All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto